

**11 FEBBRAIO 2021**

**AREA ORGANIZZAZIONE FINANZIARIA**

**OGGETTO: RESTITUZIONE TASSA DIRITTO ALLO STUDIO, ANNO 2021**

Premesso che:

- la legge finanziaria n. 549, del 28 dicembre 1995, ha istituito la "tassa provinciale per il diritto allo studio universitario" allo scopo di incrementare le disponibilità finanziarie finalizzate all'erogazione di borse di studio agli studenti universitari, stabilendo come requisito per l'esonero da tale tributo, l'idoneità alla borsa di studio;
- la L.P. 7 gennaio 1997, n. 1, recante: "Tasse provinciali per il diritto allo studio universitario e per l'abilitazione all'esercizio professionale", stabilisce che a decorrere dall'anno accademico 96/97 tale tassa costituisce tributo proprio della Provincia Autonoma di Trento e che tutte le procedure relative ad accertamento, riscossione ed eventuali rimborsi siano svolti dall'Opera Universitaria;
- nel corso degli anni la tassa per il diritto allo studio universitario è stata incrementata come di seguito indicato:

A.A. di riferimento	Importo	Delibera	Data delibera	A.A. di validità
2007/2008	€ 126,00	GP 1057	25/05/2007	2007/2008
2008/2009	€ 128,00	GP 1329	30/05/2008	2008/2009
2009/2010	€ 130,00	GP 1259	29/05/2009	Fino al 2013/2014
2014/2015	€ 140,00	GP 853	30/05/2014	Fino al 2016/2017
2017/2018	€ 130; 150; 170	GP 333	03/03/2017	-

- al comma 4, dell'art. 4, della sopra citata legge provinciale, al fine di semplificare gli adempimenti a carico degli studenti e di agevolare le verifiche sull'avvenuto versamento di detta tassa, è previsto che l'Opera Universitaria, possa stipulare convenzioni o altre forme di collaborazioni con l'Università degli Studi di Trento;
- in relazione a tale articolo di legge, con provvedimento n. 114, del 3 giugno 1997, il Consiglio di Amministrazione dell'Opera Universitaria, ha provveduto alla stipula di una convenzione con l'Università (rinnovata con determina n° 194 d.d. 21/07/2011) assegnando all'Università stessa la riscossione della Tassa per conto dell'Opera Universitaria. L'art. 2, di detta convenzione, stabilisce però che agli eventuali casi di restituzione della Tassa Provinciale per il diritto allo studio universitario provveda direttamente l'Opera;
- la L.P. 7 gennaio 1997, n. 1 dispone l'esonero dal pagamento della TDS per le persone che beneficiano di borsa di studio o esonero totale dalle tasse universitarie e per gli studenti portatori di handicap.

- si autorizza pertanto la restituzione TDS su richiesta dell'interessato per tali motivazioni e per eventuali doppi versamenti;
- per le richieste presentate con motivazioni diverse dalle precedenti, non è concesso il rimborso, provvedendo comunque sempre ad informare lo studente.

### **IL DIRETTORE**

- vista la legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 “Norme in materia di diritto allo studio nell’ambito dell’istruzione superiore” e s.m.;
- visto il regolamento di contabilità e del patrimonio dell’Ente approvato con deliberazione del Consiglio di amministrazione 3 dicembre 2015, n. 35 e deliberazione della Giunta Provinciale 18 dicembre 2015 n. 2367;
- visto il Programma pluriennale di attività, budget economico e piano investimenti per il triennio 2021-2023 approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione di data 26 novembre 2020 n. 19 e con deliberazione della Giunta provinciale n. 2162, del 22 dicembre 2020;
- visto il regolamento sulle “funzioni del Consiglio di Amministrazione e gestione amministrativa del direttore” approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione 26 ottobre 1998, n. 166 e deliberazione della Giunta Provinciale 4 dicembre 1998, n. 13455;
- vista la legge 2 dicembre 1991, n. 390 “Norme sul diritto agli studi universitari”;
- visto il DPCM del 9 aprile 2001 recante “Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari, ai sensi dell’art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390”;
- sentito l’Ufficio Tasse dell’Università degli Studi di Trento;
- visti gli atti ed i documenti citati in premessa;

### **DETERMINA**

1. di prendere atto della situazione descritta in premessa;
2. di autorizzare l’ufficio ragioneria alla restituzione della TDS su presentazione di richiesta scritta da parte dell’interessato per le seguenti motivazioni:
  - studente con esonero totale dalle tasse universitarie;
  - studente portatore di handicap;
  - doppio versamento;
3. di respingere le richieste di restituzione TDS per motivazioni diverse da quelle di cui al punto precedente, informando gli studenti tramite comunicazione scritta;
4. di quantificare la spesa complessiva per l’anno 2021 in euro 7.000,00;

5. di imputare l'importo di cui al punto 4 alla macrovoce 044003 "Costi per rimborsi", conto 044003030 "Rimborso tassa provinciale per il diritto allo studio, centro di costo "Interventi economici" del bilancio dell'esercizio in corso.

IL DIRETTORE  
dott. Paolo Fontana

RAGIONERIA VISTO  
Esercizio 2021  
Macrovoce 044003  
Conto 044003030  
Centro di costo 13 per € 7.000,00.= – PRG 130

LA RAGIONERIA

---